

**SUCCESSIONI — Testamento pubblico — Sottoscrizione del testatore — Mancanza — Impedimento a sottoscrivere — Menzione — Effettività dell'impedimento — Necessità.**

*Nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore concernente, ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.c., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, il negozio è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, perciò, la nullità del testamento (1).*

[Cass., Sez. II, 21 novembre 2008, n. 27824 — Pres. Elefante. — Rel. Triola — P.M. Marinelli]

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione notificato tra il 26 aprile ed il 3 maggio 1996 V.G.J. conveniva davanti al Tribunale di Napoli V. A., V.An., V.C., V.F., V.M.C., V.M.G., V.R. e premesso che con testamento pubblico in data 9 novembre 1995 il proprio nonno V.G.S., padre dei convenuti, gli aveva legato i diritti di comproprietà di cui era titolare su una zona di terreno in (*Omissis*), chiedeva che si procedesse alla divisione di tale bene, in comproprietà con i convenuti. Questi ultimi, costituitisi, eccepivano la nullità del testamento di V.G.S. per non corrispondenza alla verità della dichiarazione del testatore di non potere sottoscrivere, in quanto analfabeta.

Il giudizio veniva riunito ad altri due aventi ad oggetto rispettivamente la divisione della eredità di P.R., moglie di V.G.S. (ed una degli eredi di quest'ultimo, che comunque decadeva in corso di causa) e la domanda proposta da V.G.J. nei confronti degli eredi di V.G.S. di accertamento della autenticità della sottoscrizione apposta da quest'ultimo su una scrittura privata in data 19 aprile 1993, con la quale gli aveva venduto, con riserva dell'usufrutto, i diritti comproprietà di cui era titolare su alcuni fabbricati in (*Omissis*).

Con sentenza non definitiva in data 31 gennaio 2001 il Tribunale di Napoli dichiarava la nullità del testamento pubblico di V.G.S. in data 9 novembre 1995.

V.G.J. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 27 gennaio 2004.

I giudici di secondo grado, premesso che la falsità della dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere comporta la nullità del testamento, ritenevano che nella specie V.G. S. aveva falsamente dichiarato di essere analfabeta, mentre era risultato che sapeva vergare il proprio nome e cognome e che aveva apposto la propria sottoscrizione ogni volta che tale adempimento occorreva per attestare la provenienza di un atto.

Fuori luogo l'appellante deduceva che V.G.S. non era in condizioni di sottoscrivere, in quanto affetto da morbo di Parkinson. La validità del testamento, infatti, va stabilita non sulla base di una incapacità del testatore a sottoscrivere da qualunque causa essa dipenda, ma in relazione a quella specifica indicata nel testamento.

Ne discendeva che correttamente erano state escluse le prove dirette a dimostrare che al momento della redazione del testamento V.G.S. era fisicamente impossibilitato a sottoscrivere tale atto.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi,

V.G.J. Resi:  
da V.A., ch

MOTIV  
tismo di V.  
26 maggio  
svolgiment  
da V.F. e V  
di (alcune)  
hanno fattu  
non corris  
validità del

Con i  
ammission  
in una me  
confession  
acquisite t

Con r  
testamentc  
può essere  
già detto,  
vano in ur

Dedu  
apporre la  
ritenuto d  
vere il tes  
indebita p

In pr  
principale  
zione di a  
l'atto, ma  
l'atto asse  
è interpre  
rente l'att

È, alt  
del testar  
garantire  
essere art  
dell'atto :  
atto, cont  
stesso e d  
sostanzia  
che la in  
sottoscriv  
mento co

Il ric  
la quale l  
testatrice

V.G.J. Resistono con controricorso V.C. e V.F.; altro controricorso è stato proposto da V.A., che ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — (*Omissis*). Si deduce, innanzitutto, che l'analfabetismo di V.G. S. era stato ammesso da V.A. nelle note autorizzate depositate in data 26 maggio 1999 e tale ammissione non è stata mai sconfessata nel successivo svolgimento del giudizio. La stessa ammissione era stata fatta nel giudizio di appello da V.F. e V.C. Non è ben chiaro se il ricorrente intende sostenere che la ammissione di (alcune) delle parti dell'analfabetismo di V.G.S. vanificava la prova contraria cui hanno fatto riferimento i giudici di merito oppure che tale affermazione, anche se non corrispondente al vero, rendeva superflua, ai fini dell'accertamento della validità del testamento, la falsità della dichiarazione resa al notaio dal testatore.

Con riferimento alla prima ipotesi è sufficiente osservare che le semplici ammissioni (nella specie, tra l'altro, di alcune soltanto delle parti che si trovavano in una medesima situazione processuale) le quali non rivestano il carattere della confessione non vincolano il giudice il quale ritenga che sulla base delle prove acquisite tali ammissioni non corrispondano al vero.

Con riferimento alla seconda ipotesi è sufficiente osservare che la validità di un testamento sotto il profilo formale sfugge alla disponibilità delle parti e quindi non può essere decisa sulla base di mere ammissioni di esse (a parte il fatto che, come già detto, tali ammissioni provenivano da alcune soltanto delle parti che si trovavano in una medesima situazione processuale).

Deduce, poi, il ricorrente che il semplice fatto che il testatore, pur sapendo apporre la propria firma, si era dichiarato analfabeto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Napoli, non significava che non volesse sottoscrivere il testamento sul presupposto che non ne condivideva il contenuto, frutto di indebite pressioni effettuate nei suoi confronti. Anche tale dogianza è infondata.

In primo luogo, la sentenza impugnata non ha considerato come argomento principale per la invalidità del testamento la tesi secondo la quale la falsa affermazione di analfabetismo di V.G.S. era espressione della volontà di non sottoscrivere l'atto, ma, dopo avere affermato che se normalmente l'impedimento a sottoscrivere, l'atto asserito dal testatore è inesistente, è manifesto che tale mendace dichiarazione è interpretabile come espediente escogitato dallo stesso testatore per non sottoscrivente l'atto, ha poi aggiunto testualmente:

È, altresì, indubbiamente che, essendo il rigore della formalità della sottoscrizione del testamento (come di altre formalità richieste dall'art. 603 c.c.) diretto a garantire la libertà e spontaneità della volontà testamentaria, non può tale rigore essere arbitrariamente tanto attenuato, da consentire che la mancata sottoscrizione dell'atto sia sostituita da una dichiarazione del testatore, pur menzionata in tale atto, contraria alla verità e fatta propriamente allo scopo di non sottoscrivere l'atto stesso e di negare valore, in questo modo, ad una disposizione testamentaria da lui sostanzialmente non voluta. In altri termini, la sentenza impugnata ha affermato che la invalidità del testamento dipende non dalla mancanza della volontà di sottoscrivere, ma dalla mancanza di un requisito formale, in aderenza all'orientamento costantemente espresso da questa S.C. (*Omissis*).

Il ricorrente invoca, poi, la sentenza di questa S.C. 6 novembre 1996 n. 9674, la quale ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito, in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perché analfabeto, aveva

ritenuto tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare, sia pure con difficoltà, la propria firma, giacché risultava provato che per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità. Sulla base di tale premessa il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che la dichiarazione di analfabetismo di V.G.S. non poteva essere riferita ad una incapacità fisica di sottoscrizione riconducibile al morbo di Parkinson. Anche tale dogianza è infondata.

La isolata decisione di questa S.C. invocata dal ricorrente, infatti, si pone in contrasto con l'orientamento pacifico secondo il quale per l'osservanza della norma di cui all'art. 603, comma 3, non è sufficiente che il notaio abbia fatto menzione nel testamento della dichiarazione del testatore riguardante la causa di impedimento della sottoscrizione dell'atto, ma occorre anche ed essenzialmente che tale causa esista in realtà. (*Omissis*).

#### (1) Testamento pubblico e impossibilità per il testatore di sottoscrivere l'atto.

**SOMMARIO:** 1. Aspetti generali. — 2. I requisiti formali della dichiarazione di impossibilità di sottoscrivere il testamento e della relativa menzione. — 3. La corrispondenza della menzione alla situazione reale del testatore. — 3.1. L'interpretazione e la *ratio* della norma. — 3.2. La causa impeditiva della sottoscrizione.

##### 1. Aspetti generali.

L'art. 603 c.c. — riprendendo gli artt. 777-780 del codice civile previgente — stabilisce, come noto, i caratteri del testamento pubblico, che viene ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni (comma 1) (1).

Il testatore dichiara la propria volontà, riprodotta per iscritto a cura del notaio, che ne dà, poi, lettura al testatore stesso, alla presenza dei testimoni, e di ciascuna di tali formalità viene fatta menzione nell'atto *mortis causa* (comma 2) (2).

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, oltre a contenere la firma del testatore, dei testimoni e del notaio. Nel caso in cui il testatore non possa sottoscrivere (ad esempio, perché analfabeta), oppure possa farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto (comma 3).

Per il testamento del muto e del sordo, il codice richiama le disposizioni previste dalla legge notarile per gli atti pubblici di questi soggetti, stabilendo, infine, che, se il testatore è incapace anche di leggere, intervengano non due, ma quattro testimoni (comma 4). Il testo originario della norma disponeva anche per il sordomuto, ma, in base all'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «asordo».

Con riguardo all'ultimo comma dell'art. 603 c.c., può, dunque, dirsi che, ai fini della redazione del testamento pubblico, le norme combinate del codice civile e della legge notarile (gli artt. 56 e 57, L. n. 13 febbraio 1913, n. 89) mirano ad ovviare agli inconvenienti connessi, volta a volta, all'impossibilità dell'uso, da parte del testatore, di uno o più dei tre mezzi di comunicazione del suo pensiero (vista, udito e parola) al pubblico ufficiale rogante.

Mentre, nel caso in cui l'impossibilità riguardi l'udito e/o la parola, l'esigenza della fedele riproduzione della volontà del testatore è garantita, in concorso con le prescritte formalità di verbalizzazione, dall'intervento di uno o più interpreti, solo quando a tale impossibilità si aggiunge l'incapacità di leggere (anche per cecità) la legge impone una

garanzia ancora maggiore richiesti dall'art.

Con specifico riferimento al 1975, n. 18, in tema legittimità dell'affidamento giustificare la manca medesimo. Viceversa in linea di principio;

Da ciò si ricava che può essere dichiarata succedaneo alla sottoscrizione della dichiarazione di impossibilità la correlabilità a tale causa della propria firma e, quindi, l'incapacità a sottoscrivere.

Così, una volta rogante, le condizioni (avendo solo una memoria, dunque, la validità della proposizione di un stato di salute del testatore) del testamento sarebbero l'efficacia di probato.

##### 2. I requisiti formali della relativa menzione.

In generale, può accadere che attengono a disposizioni testamentarie, come la fettiva volontà del testatore e i ermeneutici per interpretarle formalmente (6).

In quest'ambito, assoluta certezza del testatore e del fatto, modo inequivocabile.

Tale *ratio* delle formalità, anziché si ritiene che il testatore, senza abbreviazioni, nomi di battesimo e cognome.

Può quindi dirsi (situazione alla quale il testatore sottoscriva perché osservarsi le forme testatore medesimo).

Circa la forma, potrebbe manifesta chiaro a sufficienza.

La seconda forma, la lettura del testamento, per questo, ac-

garanzia ancora maggiore, cioè la presenza di quattro testimoni, invece dei due normalmente richiesti dall'art. 603, comma 1, c.c. menzionato (3).

Con specifico riguardo al cieco, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4, l. 3 febbraio 1975, n. 18, in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti, sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo cui detta condizione fisica è *ex se* sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco medesimo. Viceversa, il nostro ordinamento considera tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare tutti gli atti documentali che li riguardano.

Da ciò si ricava che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull'erroneo presupposto dell'idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione (ai sensi del disposto di cui all'art. 603, comma 1, c.c.) la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell'atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco. Deve, invece, riscontrarsi la concreta correlabilità a tale condizione fisica di una effettiva e non ovvia incapacità a vergare la propria firma e, quindi, accertarsi l'effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere (4).

Così, una volta che siano state verificate, sulla base delle attestazioni del notaio rogante, le condizioni fisiche del testatore, ad esempio, cieco, ma in grado di udire (avendo solo una menomazione dell'udito ovviata con apposito apparecchio acustico) e, dunque, la validità del testamento pubblico ancorché alla presenza di due testimoni, solo la proposizione di una querela di falso nei riguardi di tale atto pubblico (quanto al reale stato di salute del testatore, ad esempio, assolutamente sordo, sì che ai fini della validità del testamento sarebbe stata necessaria la presenza di quattro testimoni) può rimuovere l'efficacia di probatoria a esso riconosciuta dall'art. 2700 c.c. (5).

## 2. I requisiti formali della dichiarazione di impossibilità di sottoscrivere il testamento e della relativa menzione.

In generale, può osservarsi che requisiti di regolarità formale posti dall'art. 603 c.c. attengono a disposizioni legali inderogabili, informate al principio del formalismo testamentario, come normalmente avviene in materia successoria, ove la ricerca dell'effettiva volontà del testatore e il principio del *favor testamenti* costituiscono criteri ermeneutici per individuare l'intento negoziale, ma non sopperiscono a defezioni formali (6).

In quest'ambito, la sottoscrizione del testamento risponde all'esigenza che vi sia assoluta certezza della riconducibilità delle disposizioni testamentarie alla persona del testatore e del fatto che quest'ultimo se ne sia assunta la paternità e la responsabilità in modo inequivocabile (7).

Tale *ratio* delle norme sulla sottoscrizione vale anche nel testamento pubblico, e, anzi, si ritiene che la firma debba farsi con il proprio nome e cognome per intero, cioè senza abbreviazioni e pseudonimi, consentendosi al più che fra eventuali molteplici nomi di battesimo registrati in anagrafe il testatore opti per uno, anche non il primo (8).

Può quindi dirsi che, qualora eccezionalmente il testatore non possa firmare l'atto (situazione alla quale il legislatore del codice vigente ha parificato quella in cui non lo sottoscriva perché potrebbe farlo solo con grave difficoltà) (9), devono comunque osservarsi le formalità prescritte. La prima consiste nella dichiarazione da parte del testatore medesimo della causa che gli impedisce di apporre la propria sottoscrizione.

Circa la forma della dichiarazione in esame, secondo un orientamento, essa potrebbe manifestarsi anche *per facta concludentia*, con un semplice gesto, purché chiaro a sufficienza (10).

La seconda formalità è data dalla specifica menzione — precedentemente alla lettura del testamento — della dichiarazione medesima da parte del notaio.

Per questo, ad esempio, deve considerarsi nullo il testamento pubblico il quale

contenga soltanto l'attestazione del notaio che il testatore è impossibilitato a sottoscrivere l'atto per infermità, senza che risulti nell'atto stesso la menzione della relativa dichiarazione del testatore ricevuta dal professionista, come prescritto dall'art. 603, comma 3, c.c.: solo la dichiarazione del testatore appare idonea a costituire l'equipollente della sottoscrizione mancante (11).

In ogni caso, non vengono previsti termini tassativamente determinati o forme particolari per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, anche se la causa impeditiva deve essere indicata dal notaio medesimo con espressioni non generiche, che consentano, nell'ipotesi che sopravvengano contestazioni, la possibilità di accertare in giudizio l'esistenza della causa impeditiva medesima.

Da ciò consegue, da un lato, che espressioni come il testatore «non si sentiva bene» o «non si sentiva di poterlo fare» non appaiono ammissibili, poiché eccessivamente vaghe (12), e, dall'altro, che, quando sorgono contestazioni sul significato della dichiarazione così come riportata nell'atto, è competenza del giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile, qualora motivato in maniera adeguata) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all'oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l'esigenza da questa contemplata.

### 3. La corrispondenza della menzione alla situazione reale del testatore.

#### 3.1. L'interpretazione e la ratio della norma.

La pronunzia in esame si occupa in particolare della disposizione di cui all'art. 603, comma 3, c.c., confermando l'orientamento precedentemente osservato dalla Suprema Corte in materia.

Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, non è sufficiente il rispetto della regolarità formale del negozio testamentario, poiché l'osservanza dei requisiti formali prescritti deve corrispondere alla situazione reale del testatore, effettivamente impossibilitato alla sottoscrizione dell'atto.

Tale interpretazione, che potrebbe qualificarsi estensiva, appare pienamente giustificata.

Deve, infatti, considerarsi che un'interpretazione meramente letterale (art. 12, comma 1, prel.) consentirebbe, come è stato rilevato, che la solennità di un atto che esige il massimo rigore pubblicistico resti vulnerata nella sua essenza inderogabile (13).

L'atto del testatore che dichiari falsamente di non poter sottoscrivere il testamento, poi, può considerarsi manifestazione dell'intendimento di non testare.

Per quanto riguarda la *ratio* della norma in esame, essa appare individuabile nella piena tutela della libertà di disporre per testamento, libertà negoziale il cui esercizio viene reso accessibile anche a soggetti in condizioni culturali (analfabetismo) e fisiche (o, come stiamo per vedere, psichico-emozionali) particolari e altrimenti impossibili.

Ciò costituisce un'innovazione rispetto al previgente art. 786, in base al quale il muto e il sordomuto non potevano testare per testamento pubblico, ma solo per testamento olografo o segreto, per cui, se il muto o il sordomuto era analfabeta, non poteva far testamento (14).

La norma in esame può, poi, trovare ulteriore giustificazione alla luce dell'art. 3 Cost., non solo con riguardo al primo comma, ove si trova il principio di egualanza formale, ma in particolare con riferimento al secondo comma, ove viene enunciato il principio di egualanza sostanziale dei consociati, affidandosi alla Repubblica il compito di rimuovere gli impedimenti di natura economica e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'egualanza dei cittadini, non consentono il pieno sviluppo della persona umana.

### 3.2. La causa impeditiva

La causa impeditiva intese ricadere

Così, la causa impeditiva intese ricadere

In definitiva, all'art. 603, come è sufficiente che il testatore riguardi anche ed essenzialmente

Trattandosi del merito, il cui motivo è adeguata motivazione

Così, ad esempio, la legittimità —, in quanto perché analfabeto —, la determinazione dichiarante, sostanziale con difficoltà, la persona a essa si trovava in capacità (18).

Viceversa, appartenente del giudice di merito del testamento pubblico poiché, nonostante

Se la menzione sottoscrizione è qu

Circa le ultime precisato che la nuova esclusività, non trovata nello stesso atto notarile dell'atto, costituisce uno scambio così in secondo. L'accertamento negozi distinti, riconosciuta disposizioni testamentarie nuove, si all'interpretazione

(1) In generale, listica, TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto privato*, BIANCA, Le 220; e, per un ulteriore esempio, CRISCIOLI, *Il testamento*, cod. civ., a cura di Scialo, dir. priv., diretto da Res testamentario, Torino, 1 per causa di morte, 3 ed.

3.2. *La causa impeditiva della sottoscrizione.*

La causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico e anche psichico-emotivo (le cause di carattere psichico strettamente intese ricadono, invece, nella previsione dell'art. 591 c.c.) pure temporaneo.

Così, la causa impeditiva potrebbe, ad esempio, consistere in una difficoltà di grafia derivante dall'età avanzata del testatore oppure dall'estrema debolezza in cui il testatore medesimo si trovi, magari per una malattia (15).

In definitiva, quindi, si conferma che, ai fini dell'osservanza della norma di cui all'art. 603, comma 3, c.c. (come, peraltro, per il previgente art. 779 c.c. abrogato), non è sufficiente che il notaio abbia fatto menzione nel testamento della dichiarazione del testatore riguardante la causa di impedimento della sottoscrizione dell'atto, ma occorre anche ed essenzialmente che tale causa esista in realtà (16).

Trattandosi di una questione fattuale, il relativo accertamento compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici (17).

Così, ad esempio, il giudice del merito — con sentenza confermata in sede di legittimità —, in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perché analfabeta, ha considerato tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare, seppure con difficoltà, la propria firma, giacché risultava provato che, per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento, era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità (18).

Viceversa, appare egualmente insindacabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito circa il fatto che il testatore abbia sottoscritto regolarmente il testamento pubblico e non abbia dichiarato al notaio di non potere sottoscrivere l'atto, poiché, nonostante alcune difficoltà, si sentiva in condizione di sottoscriverlo (19).

Se la menzione rappresenta una realtà diversa da quella effettiva, si ha il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.c. (20).

Circa le ulteriori eventuali conseguenze di tale nullità, la giurisprudenza ha precisato che la nullità del testamento pubblico, dipendente da motivi formali a questo esclusivi, non travolge la revoca espressa di un precedente testamento, contenuta nello stesso atto notarile, solo quando la revoca e il nuovo testamento, nonostante l'unicità dell'atto, costituiscono due distinti negozi e non anche quando revoca e nuovo testamento sono così intimamente connessi da costituire la prima una semplice clausola del secondo. L'accertamento del giudice di merito, il quale, negando l'esistenza di due negozi distinti, ritenga, invece, che il testatore abbia inteso revocare le precedenti disposizioni testamentarie solo ed in quanto sostituiva ad esse delle disposizioni testamentarie nuove, si risolve in una valutazione di fatto, come tutte quelle inerenti all'interpretazione di contratti o di altri negozi giuridici (21).

GIUSEPPE MUSOLINO

(1) In generale, sul testamento pubblico, per un primo inquadramento, si segnalano: nella manuale, TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, 43 ed., Padova, 2007, p. 447; nelle trattazioni brevi sul diritto successorio, BIANCA, *Le successioni*, Milano, 2005, p. 232; BONILINI, *Diritto delle successioni*, Bari, 2004, p. 220; e, per un ulteriore approfondimento, PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, Padova, 2008, p. 114; CRISCUOLI, *Il testamento. Norme e casi*, Padova, 1995, p. 83; BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1986, p. 115; BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, vol. 6, *Successioni*, t. II, Torino, 1982, p. 150; ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1956, p. 86; CICU, *Testamento*, 2 ed., Milano, 1951, p. 60; BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, 3 ed., Milano, 1947, p. 354; GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto*

italiano, Milano, 1947, vol. I, p. 144, ove si trovano utili e precisi riferimenti alle origini dell'istituto, alla disciplina del codice del 1865 e ai lavori preparatori del codice in vigore.

(2) In generale, sull'argomento delle menzioni — definite da ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 91, documentazione dell'adempimento di alcune formalità — previste dall'art. 603 c.c., si rimanda a ZANNI, *Le menzioni del testamento pubblico*, in questa Rivista, 1999, p. 1181.

(3) In proposito, cfr.: App. Palermo, 25 marzo 1991, in *Foro it.*, 1992, I, c. 935, secondo cui il testamento pubblico è efficace, anche laddove i fidefacienti abbiano erroneamente indicato i dati anagrafici della parte, posto che di questi ultimi è ammessa la prova con ogni mezzo; Cass., 8 giugno 1983, n. 3939, in questa Rivista, 1983, p. 801, e *Giur. it.*, 1984, I, c. 90, e *Giust. civ.*, 1983, I, p. 2628, con nota di AZZARITI G., *Sul testamento del muto, o sordo, o sordo-muto, e che sia anche incapace di leggere*, in *Vita not.*, 1983, p. 1080, secondo cui l'obbligo di intervento di quattro testimoni per la redazione del testamento pubblico, di cui all'art. 603, comma 4, c.c., ricorre soltanto nell'ipotesi in cui il testatore, oltre ad essere sordo, muto o sordomuto sia anche incapace di leggere, ipotesi nella quale rientra la cecità.

Si veda anche Cass., 14 novembre 1991, n. 12176, in *Vita not.*, 1992, p. 767, riguardante il testamento pubblico di un sordomuto analfabeto.

(4) A questo riguardo, si pronuncia Cass., 9 dicembre 1997, n. 12437, in *Vita not.*, 1998, p. 961, e *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, p. 934, con nota di MOSCA, e *Giust. civ.*, 1997, I, p. 2983, con nota di ANNUNZIATA, *In materia di sottoscrizione del testamento pubblico da parte del cieco*, in *Notariato*, 1998, p. 218, con nota di DE CRISTOFARO, *In tema di partecipazione del non vedente all'atto notarile*.

(5) In tal senso, si pronuncia Cass., 28 febbraio 2007, n. 4777, in *Vita not.*, 2007, p. 1294.

(6) In proposito, oltre a TRIOLA, *In tema di testamento predisposto dal notaio*, in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 290, si può richiamare l'autorevole dottrina di L. FERRI, *Predisposizione dello scritto da parte del notaio che riceve un testamento pubblico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1947, p. 179 ss., pur criticata da BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, cit., p. 116.

(7) In materia, può vedersi: MARMOCCHI, *Forma dei testamenti*, in AA.VV., *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 801; ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 90, il quale osserva che, mentre nella forma olografa la sottoscrizione è un elemento integrativo del comportamento della dichiarazione, nella forma notarile del testamento la sottoscrizione del testatore costituisce un elemento che si aggiunge alla documentazione notarile ed è richiesto per garantire l'autenticità della documentazione della dichiarazione di volontà; BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, cit., p. 90; e, con particolare riguardo all'olografo, MUSOLINO, *Aspetti formali e validità del testamento olografo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, II, p. 49.

Secondo Cass., 30 gennaio 1992, n. 1009, in questa Rivista, 1994, p. 1152, e *Vita not.*, 1992, p. 757, e *Giust. civ.*, 1992, I, p. 2130, l'accertamento, in sede penale, della falsità, nel testamento pubblico, della attestazione, da parte del notaio, della presenza dei testimoni e della lettura del testamento in presenza di questi, determina, ai sensi dell'art. 606 c.c., l'annullamento e non la nullità o l'inesistenza dell'atto, perché ha la stessa efficacia dell'accertamento di quella falsità in via incidentale nel giudizio civile, con le conseguenze fissate dalle leggi civili che disciplinano la materia.

Per Cass., 5 febbraio 1959, n. 358, in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 855, la mancata lettura del testamento provoca nullità del negozio *morts causa* per contrarietà a norme imperative. Sulla questione, cfr. anche Cass., 7 dicembre 1971, n. 3552, in *Mass. Giur. it.*, 1971, c. 1806.

(8) In questo senso, per la dottrina, si veda BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, cit., p. 118.

Per la giurisprudenza, cfr. Cass., 22 luglio 1966, n. 1999, in questa Rivista, 1967, p. 895, e *Foro pad.*, 1967, I, c. 350, con nota di LISERRE, *In tema di forma della sottoscrizione del testatore nel testamento pubblico*, in *Foro it.*, 1967, I, c. 1877.

(9) In proposito, si veda GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, vol. I, cit., p. 161, il quale osserva come anche sotto l'impero del codice previgente — pur se l'art. 779 prevedeva solo il caso in cui il testatore non sapesse o non potesse sottoscrivere — si ammetteva comunemente che non fosse necessario un impedimento assoluto, ma fosse sufficiente una grave difficoltà a firmare; ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, cit., p. 93, secondo cui l'omissione della grave difficoltà a sottoscrivere nell'ultimo comma dell'art. 605 c.c. è dovuta a una mera dimenticanza del legislatore, per cui la previsione dell'art. 603 c.c. è da estendersi anche al testamento segreto.

(10) Quest'orientamento viene seguito da CICU, *Testamento*, cit., p. 68, che porta l'esempio del testatore che compia il gesto di mostrare il braccio paralizzato (in giudizio, tale gesto non venne, invece, ritenuto equipollente alla dichiarazione di impedimento e il testamento venne dichiarato nullo).

Il senso diverso AZZARITI, *Successioni e donazioni*, Padova, 1982, p. 410; BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 359, il quale osserva che, se il testatore non può o non sa sottoscrivere o può farlo con grave difficoltà, deve dichiarare la causa: «dichiarare, si noti, e cioè verbalmente ed espressamente. Non basterebbe ad es. un semplice cenno negativo col capo all'invito di sottoscrivere: il che però è controverso nella giurisprudenza. A torto, perché la legge usa la parola 'dichiarazione' nel medesimo senso che già

prima nel precedente comma. E si intende che la dichiarazione deve proprio venire dal testatore: sarebbe nullo il testamento da cui risultasse che il notaio si è limitato puramente a constatare che il testatore non ha potuto sottoscrivere».

(11) Sul punto, cfr. Cass., 17 giugno 1991, n. 6838, in *Vita not.*, 1992, p. 337.

(12) A questo riguardo, si veda Cass., 3 giugno 1957, n. 2017, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 1202, con nota di ARIENZO, *Menzione della dichiarazione di non poter sottoscrivere il testamento pubblico*.

La non recente Cass., 13 maggio 1946, n. 573, in *Rep. Foro it.*, 1946, voce *Testamento*, n. 50 e 51, peraltro, ritiene sufficiente la dichiarazione di non sottoscrivere 'perché il testatore è malato' o 'per l'infermità che l'affigge', senza indicare la specie della malattia del testatore.

Secondo Cass., 22 febbraio 1963, n. 430, in *Giur. it.*, 1964, I, 1, c. 103, non è indispensabile che la dichiarazione contenga la menzione dettagliata delle circostanze specifiche e contingenti per le quali il fatto allegato si attesta concretamente in maniera tale, per natura ed intensità, da determinare la detta impossibilità. Pertanto, qualora si alleghi un'impossibilità causata da malattia, non è necessario precisare la natura ed il grado di intensità della stessa o le specifiche manifestazioni patologiche che rendono impossibile la sottoscrizione.

Barassi, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 360, osserva che «basta che il testatore dichiari genericamente, senza specificarla dettagliatamente, la ragione per cui non può sottoscrivere».

(13) Tale considerazione viene espressa in Cass., 23 ottobre 1978, n. 4781, in questa *Rivista*, 1979, p. 221, e *Arch. civ.*, 1979, p. 475, per un caso in cui era risultato che il testatore, pur essendo con qualche difficoltà in grado di firmare, aveva dichiarato di essere analfabeto, perché indispettito dalle sollecitazioni rivoltegli dal figlio.

(14) In proposito, si veda GANGI, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 146 s.

(15) In dottrina, nel senso del testo, si veda BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, cit., p. 118, secondo cui non è necessario che l'impedimento derivi da una vera e propria malattia, essendo sufficienti l'età avanzata o un impedimento fisico anche temporaneo o psichico che produca debolezza: in definitiva, «non occorre che si tratti di impossibilità; BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 360, osserva che la ragione che impedisce la firma può anche essere un impedimento relativo, non un'impossibilità assoluta, purché sia constatato dal notaio rogante.

Per la giurisprudenza, cfr.: Cass., 6 novembre 1996, n. 9674, cit.; Cass., 23 ottobre 1978, n. 4781, in questa *Rivista*, 1979, p. 221; Cass., 3 aprile 1973, n. 912, in *Rep. Foro it.*, 1973, voce *Successione ereditaria*, n. 73, secondo cui causa impeditiva può anche essere qualsiasi impedimento fisico, pure a carattere temporaneo; Cass., 22 maggio 1969, n. 1809, in *Foro it.*, 1969, I, c. 2192, con nota di DI NANNI; Cass., 15 febbraio 1968, n. 535, *ivi*, 1968, I, c. 1949; Cass., 7 maggio 1957, n. 1553, in *Mass. Giust. civ.*, 1957, p. 609; Cass., 27 luglio 1950, n. 2101, in *Foro it.*, 1951, I, c. 592, con nota di G. STOLFI, per la quale la grave difficoltà del testatore può consistere anche in un impedimento di natura psichica transeunte, come nel caso del rifiuto di sottoscrivere il testamento da parte di un soggetto che «a mala pena sapeva tracciare» la propria firma e che talvolta acconsentiva alla sottoscrizione e a volte rifiutava.

(16) A questo proposito, per la giurisprudenza, si vedano: Cass., 9 dicembre 1997, n. 12437, cit.; Cass., 6 novembre 1996, n. 9674, cit.; Cass., 5 novembre 1990, n. 10605, in *Arch. civ.*, 1991, p. 434; Trib. Siracusa, 5 marzo 1994, in *Gius.*, 1995, p. 458; Cass., 15 febbraio 1968, n. 535, in *Vita not.*, 1968, p. 437; e *Foro it.*, 1968, I, c. 1949; Cass., 13 maggio 1946, n. 573, in *Rep. Foro it.*, 1946, voce *Testamento*, n. 49; Trib. Arezzo, 30 luglio 1948, *ivi*, 1949, voce cit., n. 43, secondo cui l'impossibilità deve prendersi in considerazione al momento della redazione del testamento.

(17) A questo riguardo, cfr.: Cass., 6 novembre 1996, n. 9674, cit.; Cass., 5 novembre 1990, n. 10605, cit.

(18) In proposito, cfr.: Cass., 6 novembre 1996, n. 9674, in questa *Rivista*, 1998, p. 336, e *Vita not.*, 1996, p. 1373, e *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, p. 612, con nota di CASERTA, *Cause impeditive della sottoscrizione e validità del testamento pubblico*; Cass., 1 febbraio 1992, n. 1073, in questa *Rivista*, 1992, p. 1578, e *Giust. civ.*, 1992, I, p. 2127, e *Vita not.*, 1992, p. 334, che ha confermato la pronuncia di merito secondo cui la dichiarazione di analfabetismo del testatore corrispondeva ad una situazione reale, la quale concretava un impedimento oggettivo a sottoscrivere l'atto e tale conclusione non veniva contraddetta dalla marginale capacità di riproduzione, eventualmente con l'aiuto di un modello, dei segni grafici del proprio nome e cognome.

(19) Sul punto, si veda Cass., 2 agosto 1966, n. 2152, in *Rep. Giust. civ.*, 1966, voce *Testamento*, n. 100, per un caso in cui il testatore ha apposto la propria sottoscrizione al testamento, nonostante alcune difficoltà dovute ad acinesia.

(20) In proposito, per la dottrina, si veda CICU, *Testamento*, cit., p. 68; BIANCA, *Le successioni*, cit., p. 234; BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, cit., p. 151, che osserva come la redazione del testamento pubblico procede attraverso una serie di passaggi obbligati, la mancanza dei quali ne causa l'invalidità, che ora si traduce nella nullità solo nelle ipotesi in cui manchino la redazione per iscritto da parte del notaio delle

dichiarazioni del testatore ovvero la sottoscrizione dell'uno o dell'altro. Per le altre mancanze, a differenza che per il previgente art. 804 c.c. del 1865, vi è ora la semplice annullabilità, pur con azione proponibile da chiunque vi abbia interesse.

Per la giurisprudenza, cfr.: Cass., 9 dicembre 1997, n. 12437, cit., secondo cui, posto che il cieco deve ritenersi capace di sottoscrivere gli atti e quindi anche il testamento pubblico, nel caso in cui egli dichiari al notaio un impedimento a sottoscrivere il testamento, il giudice deve accettare la sussistenza dell'impedimento, ai fini della validità del testamento; Trib. Siracusa, 5 marzo 1994, cit., secondo cui, poiché il cieco non è normalmente impossibilitato ad apporre la propria firma, è nullo il testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente il quale abbia dichiarato, contro verità, la propria incapacità a sottoscrivere; Cass., 15 febbraio 1968, n. 535, cit.; Cass., 7 maggio 1957, n. 1553, in *Rep. Giust. civ.*, 1957, voce *Successione testamentaria*, n. 150; Cass., 13 maggio 1946, n. 573, cit.

(21) Così Cass., 14 febbraio 1980, n. 1112, in *Vita not.*, 1981, p. 363. Per quanto riguarda, in generale, l'invalidità del testamento pubblico, si veda BRANCA, *Dei testamenti ordinari*, cit., p. 120, secondo cui l'inosservanza dei precetti formali produce invalidità che è quasi sempre annullabilità: il testamento è nullo per vizio formale solo se manca la redazione scritta, da parte del professionista, delle dichiarazioni fatte lungo il rituale dal testatore oppure la sottoscrizione del testatore stesso e del notaio.

**SUCCESSIONI — Convenzione conclusa tra donatari contestualmente a due distinte donazioni — Determinazione del valore delle rispettive donazioni rimesse ad un terzo — Patto successorio dispositivo — Esclusione.**

*Non è configurabile un patto successorio dispositivo nella convenzione conclusa, contestualmente a due distinti atti di donazione, tra i due donatari, in base alla quale gli stessi, al fine di rispettare il volere del donante e perequare il valore patrimoniale già acquisito da ciascuno, rimettono ad un terzo la determinazione del valore delle rispettive donazioni obbligandosi preventivamente ad accettare l'eventuale conguaglio da questo stabilito in caso di sproporzione tra le stesse (1).*

[Cass., Sez. II, 11 novembre 2008, n. 26946 — Pres. Vella — Est. Mazzacane — P.M. Golia]

(*Omissis*) MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo M.M., denunciando violazione dell'art. 458 c.c., censura la sentenza impugnata per aver escluso la configurabilità di un patto successorio avente natura dispositiva e rinunciativa nella scrittura privata del 12.1.1996 sottoscritta dalle parti.

Il ricorrente rileva che il giudice di appello ha trascurato il presupposto fondante del patto concluso tra le parti contemporaneamente alla stipula degli atti di donazione degli immobili, ovvero il fatto che i due fratelli, con contestuali e reciproche rinunce, avevano disposto delle loro rispettive quote ereditarie che sarebbero venute eventualmente in essere all'atto dell'apertura della successione della C.G.; invero nell'accordo suddetto le parti avevano dato atto che la loro comune madre aveva esaurito il suo patrimonio con le donazioni effettuate in favore dei figli, ed esse si erano inoltre reciprocamente obbligate alla corresponsione di eventuali conguagli in favore di colui che tra i due fratelli ne avesse avuto diritto in base alla valutazione dell'ingegner Ch..

M.M. rileva inoltre che la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento sulla base dell'erroneo presupposto che i cespiti donati fossero stati definitivamente trasferiti nel patrimonio dei rispettivi donatori senza così tener conto della necessaria collazione alla quale i loro beni avrebbero dovute essere sottoposti all'atto del